



Istituto Comprensivo Statale XX Settembre di Rimini
Via Arnaldo da Brescia, 4 - 47923 Rimini (RN) - Telefono e fax 0541 / 383012
E-mail: mic81600b@istruzione.it [PEC mic81600b@pec.istruzione.it](mailto:mic81600b@pec.istruzione.it)
[c.f. 91142600401](#) [c.m. mic81600b](#)

Regolamento vigilanza

SCUOLA INFANZIA

Approvato dal Consiglio di Istituto
con delibera n. 75 del 24/10/2025

**REGOLAMENTO VIGILANZA ALUNNI
IC XX SETTEMBRE RIMINI
SCUOLA INFANZIA**

PREMESSA

Tali nuove disposizioni generali organizzative sulla vigilanza degli alunni hanno applicazione nei plessi della scuola dell'Infanzia dell'IC "XX Settembre Rimini". Il Regolamento Vigilanza Alunni integra quanto disposto nel Regolamento di Istituto.

Tutto il personale è tenuto alla conoscenza ed applicazione del suddetto Regolamento ed a segnalare situazioni di difformità rispetto a quanto in esso contenuto.

Il quadro normativo nel suo complesso **asigna alla Scuola, ovvero:**

- **al personale docente** il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui gli sono affidati. L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio. Si deve vigilare attentamente sugli alunni per tutta la durata del tempo scuola, come previsto dalle norme vigenti, ricordando che:
 - ➔ il docente è responsabile dei minori affidatigli, anche quando essi escono dall'aula per semplici bisogni fisiologici od altro; in codeste circostanze il docente, pur non cessando la sua responsabilità, chiederà la collaborazione del personale Ata;
 - ➔ la responsabilità del docente cessa al subentrare di altre figure giuridiche adulte (collega, genitore, figura adulta delegata) sulle quali ricadrà la responsabilità civile e penale inerente la Tutela e la Sicurezza del minore.

- **al personale Ata** il servizio di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, durante la ricreazione e nei casi di momentanea assenza del docente; assegna anche il servizio di assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Sulla base del Piano Annuale delle attività predisposto dal DSGA e di questo regolamento, ai collaboratori scolastici compete:
 - ➔ la custodia delle chiavi di accesso degli edifici scolastici e degli spazi interni;
 - ➔ la sorveglianza durante l'ingresso degli alunni;
 - ➔ la chiusura dei cancelli e delle porte dopo l'inizio delle lezioni;
 - ➔ l'accoglienza degli alunni ritardatari, da loro accompagnati in classe;
 - ➔ la sorveglianza delle porte di accesso, degli atri e dei corridoi per impedire l'accesso ad estranei.

- **al Dirigente Scolastico** (art. 25 del D.lgs n.165/2001) l'obbligo:
 - ➔ di organizzazione, di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici;
 - ➔ di predisposizione della necessaria regolamentazione per l'ordinato deflusso degli studenti in uscita dalla scuola;
 - ➔ di vigilare sul rispetto dei regolamenti e delle disposizioni.

Art.1-L'ingresso e l'uscita degli alunni vengono fissati in base agli orari di ciascuna sede e in relazione alla tipologia di funzionamento delle sezioni sulla base del PTOF. Tali orari sono portati a conoscenza dei genitori all'inizio di ciascun anno scolastico mediante pubblicazione sul sito web della scuola. Tutto il personale docente della scuola ha l'obbligo di vigilanza sui propri alunni per tutto il periodo dell'orario di servizio e deve trovarsi nei locali della scuola almeno **5 minuti prima** dell'inizio del proprio orario di lavoro. La presenza dei docenti dovrà sempre risultare dalla firma sul registro. L'eventuale eccezionale ritardo del docente deve essere comunicato tempestivamente nel plesso di appartenenza e in Segreteria. Qualora, durante l'espletamento dell'attività didattica, il docente, per particolari necessità sia costretto ad allontanarsi momentaneamente dalla sezione, la sorveglianza degli alunni è affidata al personale collaboratore scolastico. Durante le ore in cui sono presenti due insegnanti, la vigilanza è affidata ad entrambe che non devono quindi allontanarsi dall'aula, se non per attività che coinvolgono un gruppo di bambini. Il collaboratore scolastico effettua la vigilanza su richiesta del docente. La vigilanza non può essere delegata o affidata a personale non scolastico. I collaboratori scolastici collaborano nella sorveglianza dei bambini in tutti gli ambienti e nei vari momenti della giornata, inoltre collaborano nell'assistenza degli alunni con disabilità.

Art. 2 – ENTRATA DEGLI ALUNNI

Nella Scuola dell'Infanzia **gli alunni entrano accompagnati dai genitori** e sono accolti in sezione dall'insegnante. I genitori possono portarsi, con l'autorizzazione dei docenti, nelle aule di lavoro della sezione per il tempo strettamente necessario per lasciare il bambino al docente, ma non possono sostarvi o trattenersi in modo prolungato con i bambini, salvo i periodi di accoglienza nei quali vengono definiti spazi e tempi con specifico avviso. Gli insegnanti presenti accolgono gli alunni dedicando loro tutte le attenzioni di cui hanno bisogno. I genitori o i loro delegati, sono tenuti a rispettare in modo rigoroso gli orari: ciò non solo per ovvie esigenze organizzative, ma anche e soprattutto per consentire il regolare svolgimento delle attività educative e didattiche. Gli stessi sono tenuti altresì a rispettare gli orari di uscita degli alunni, evitando ritardi che obblighino i docenti a prolungare ingiustamente il proprio orario di servizio. I genitori che occasionalmente giungono a scuola dopo le ore 9.00, a causa di qualche imprevisto, dovranno comunicare il ritardo alle insegnanti di sezione. In caso di ritardo sarà cura del collaboratore scolastico accompagnare il bambino nella sezione di appartenenza. Qualora i ritardi occasionali e non preventivamente comunicati alle insegnanti tendano a diventare abitudinari, il Dirigente (o il docente delegato) provvederà a richiamare per iscritto i genitori al rispetto degli orari.

In caso di **sciopero**, i genitori degli alunni devono accompagnare i figli oppure affidarli ad un adulto che li possa vigilare e verificare l'attivazione del servizio, in quanto la scuola potrebbe essere chiusa senza preavviso.

In caso di **assemblea sindacale** i genitori devono attenersi alle indicazioni giunte mediante circolare.

Art. 3 – LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Per l'intera durata di ogni giornata scolastica, i docenti e i collaboratori scolastici nell'ambito delle rispettive competenze e sempre in pieno accordo fra loro devono attivare opportune strategie necessarie per esercitare una costante vigilanza sugli alunni la cui incolumità fisica deve essere considerata un valore assoluto. Ciascun docente deve tenere costantemente sotto controllo tutti gli alunni della propria sezione. Quando sono organizzate attività che prevedono la formazione di gruppi di alunni provenienti da più sezioni, il docente che conduce l'attività è anche responsabile della vigilanza. Nei casi in cui sono realizzate attività che prevedono la partecipazione di esperti esterni, i docenti devono essere sempre presenti ed in qualunque momento possono chiedere all'esperto di interrompere o di modificare l'attività svolta se ravvisano rischi per l'incolumità dei bambini. Durante le attività che prevedono la contemporanea presenza di due o più docenti, questi ultimi sono corresponsabili della vigilanza degli alunni. Nella fase di progettazione delle attività educative e didattiche le insegnanti devono attentamente considerare tutte le variabili che interferiscono con l'obbligo di tutelare in via prioritaria l'incolumità fisica degli alunni. Tutto il materiale didattico incluso quello di facile consumo deve essere messo a disposizione dei bambini solo se conforme a tutti i requisiti di sicurezza previsti dalle norme vigenti, ivi incluse quelle relative alla atossicità dei materiali stessi. È fatto assoluto divieto non solo di dare in uso, ma anche di lasciare in luoghi accessibili agli alunni materiali oggettivamente assai pericolosi: taglierine, forbici a lama lunga ovvero con punte non arrotondate, nastro adesivo, detersivi, oggetti appuntiti. Per collaborare attivamente con la scuola, le famiglie degli alunni avranno cura di scegliere quotidianamente per i loro figli un abbigliamento comodo e funzionale atto allo svolgimento delle attività, evitando di far loro indossare collanine, orecchini, anellini, braccialetti, ecc. Gli occhiali da vista dovranno essere composti da materiali antiurto ed infrangibili. I genitori eviteranno di portare a scuola giocattoli senza un preventivo accordo con le insegnanti. Il personale ausiliario oltre che collaborare attivamente con i docenti ha responsabilità dirette e specifiche sulla vigilanza degli alunni durante le fasi di ingresso e di uscita, quando è chiamato a sostituire per brevi periodi un insegnante che deve eccezionalmente allontanarsi dall'aula.

Art. 4 – USCITA DEGLI ALUNNI DA SCUOLA

All'uscita da scuola al termine delle attività didattiche o durante l'orario scolastico per validi motivi personali, gli alunni dovranno essere sempre ritirati da un genitore o da un altro adulto di sua fiducia maggiorenne. Gli alunni non devono mai essere lasciati da soli a raggiungere autonomamente i genitori nelle pertinenze esterne della scuola. I famigliari degli alunni sono altresì invitati a fornire uno o più numeri telefonici di sicura reperibilità, ove sia possibile contattarli in caso di necessità. I genitori o i loro delegati sono tenuti ad essere puntuali all'uscita, in modo che il momento del ritiro del bambino avvenga nella massima sicurezza e tranquillità. La famiglia dovrà fornire tempestivamente le indicazioni necessarie perché l'insegnante sia avvertito in tempo utile, qualora dovessero presentarsi cambiamenti delle consuete abitudini. Non è consentito ai signori genitori con i propri bambini sostare nell'edificio scolastico e nel giardino e utilizzare i giochi presenti nelle varie aree. In assenza del genitore all'uscita, il docente provvede a contattare la famiglia e vigila l'alunno in attesa del genitore o suo delegato. Dopo 20 minuti, accertato che i genitori non si sono presentati, provvederà ad avvisare la Polizia Municipale o la Forza Pubblica. Dopo il terzo ritardo del genitore, il docente informa la Direzione al fine di contattare la famiglia.

Art. 5 – LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LA REFEZIONE.

Refezione / preparazione degli alunni

Il momento della refezione e la preparazione degli alunni a tale momento della giornata hanno una significativa valenza educativa. Il momento della refezione avviene sotto la sorveglianza delle docenti di sezione e con l'assistenza di alcuni collaboratore scolastici e degli operatori servizio mensa.

Art. 6 – LA VIGILANZA SUGLI ALUNNI DURANTE LA PERMANENZA NEL CORTILE / NELLE AREE ESTERNE DI PERTINENZA DELLA SCUOLA.

La permanenza degli alunni nel cortile/area esterna della scuola per attività ludico-ricreative deve essere organizzata in modo da garantire una costante vigilanza da parte del personale docente e, all'occorrenza, ove possibile del personale collaboratore scolastico secondo il piano di vigilanza annualmente approvato. Devono essere previste postazioni di presidio dei docenti, da cui monitorare le varie zone del cortile/area esterna. L'obbligo di sorveglianza degli insegnanti, in tali occasioni, non è limitato ai bambini della propria classe, ma a quelli vicini alla propria posizione, sulla base dell'organizzazione che viene data al servizio di vigilanza.

Art. 7 – LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI O CON PROBLEMATICHE COMPORTAMENTALI

Il docente di classe, con la collaborazione del docente di sostegno o dell'assistente assegnato dal Comune, deve garantire costante vigilanza sui minori portatori di handicap.

Art. 8 – VIGILANZA IN CASO DI ASSENZE DEL DOCENTE – SEZIONI “SCOPERTE”

In caso di assenza di un collega, o di più colleghi contemporaneamente, e nell'impossibilità di provvedere tempestivamente alla sostituzione, i docenti hanno il dovere di intervenire in tutte le situazioni in cui si riscontra la mancata sorveglianza di classi o gruppi di alunni, considerate le circostanze concrete (età degli alunni, grado di maturazione effettivo degli stessi, capacità di autocontrollo ed affidabilità, presenza o meno di alunni portatori di handicap, caratteristiche ambientali ecc.). Pertanto, qualora una sezione rimanesse scoperta, sia per il ritardo o l'assenza di un collega, sia per l'attesa di un supplente, i docenti delle sezioni viciniori adottano ogni iniziativa utile ad evitare che i minori restino senza vigilanza. Se il ritardo dovesse protrarsi, il Collaboratore Scolastico, informa il Responsabile di Plesso e quest'ultimo il personale di segreteria e la Presidenza. In mancanza di un supplente o di un docente disponibile alla sostituzione, il Collaboratore scolastico provvede, su indicazione del Responsabile di Plesso e, in mancanza di questi, del docente più anziano, alla divisione della sezione. I docenti hanno l'obbligo di accogliere gli alunni affidati per suddivisione delle sezioni “scoperte” a causa dell'assenza di un docente assumendo la responsabilità dei medesimi al pari di quella dei propri allievi.

Art. 10 – LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LE RIUNIONI CON I GENITORI

I genitori sono invitati a **non portare i figli a scuola** per le varie riunioni scolastiche e/o incontri scuola-famiglia.

Art. 11 – Ingresso di estranei negli edifici scolastici

L'ingresso negli edifici scolastici, durante le ore di lezione, non è permesso agli estranei privi di autorizzazione del Dirigente scolastico o della responsabile del plesso, inclusi i genitori degli alunni, i quali (inclusi i delegati) sono invece autorizzati ad accedere:

- durante le ore di ricevimento dei docenti o su appuntamento con i medesimi o con il Dirigente e collaboratori;
- in caso di necessità di ritiro anticipato dell'alunno;

Tutte le altre persone (fornitori, tecnici, rappresentanti librari, visitatori a vario titolo) dovranno essere identificate e autorizzate esplicitamente. Per gli esperti esterni i volontari e gli operatori sanitari saranno accolti previa richiesta di autorizzazione inviata al Dirigente Scolastico. In caso di dubbio, i collaboratori scolastici sono tenuti a non consentire l'ingresso e a richiedere istruzioni al Dirigente scolastico o alla responsabile di plesso. I collaboratori scolastici devono anche verificare che i portoni e i cancelli di ingresso rimangano sempre **rigorosamente chiusi e non apribili dall'esterno**. Infine, si ricorda che nessun estraneo può portare, lasciare, affiggere, distribuire, o prelevare alcunché se non dietro autorizzazione specifica del Dirigente Scolastico.

Art. 12 – VALIDITA' DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte del Consiglio d'Istituto. Il Regolamento resterà in vigore fino all'approvazione di uno nuovo.

Il presente Regolamento, approvato in via definitiva dal C.d.I. è affidato al Dirigente Scolastico perché vigili sulla sua applicazione.